



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Dati sentenza

PRESUPPOSTI RELATIVI AL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2141/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

Schema classificazione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 052 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Titoletti

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE

Principio del legittimo affidamento - Fondamento - Tutela - Valutazione in concreto – Necessità - Fattispecie.

Massima

In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. (Fattispecie in cui la Corte di giustizia al fine di ritenere comprovata la buona fede del contribuente ha dato rilievo sia all'incertezza normativa, sia al contenuto dello scadenziario fiscale pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che indica come termine per l'adempimento delle varie rate proprio quelle in concreto seguite dal contribuente, ingenerando in tal modo il legittimo



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

affidamento circa la correttezza dell'interpretazione seguita, in quanto avallata anche dalle indicazioni collocate nel sito istituzionale).

Rif. normativi

Legge 27/07/2000, num. 212, art. 10

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 537 del 2015, Rv. 634360 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025